

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE

in persona del Giudice unico dr. XXXXXXXX XXXXXXXX ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11816 nel molo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: accertamento dell'accettazione tacita di eredità, vertente

TRA

CONDOMINIO DI VIA DEGLI XXXXXXXXXXX N. 10 - MILANO,

codice fiscale: xxxxxxxxxxxx, con l'avv. Matteo Rezzonico

-ATTORE-

E

~~XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX~~, codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

~~XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX~~, codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-CONVENUTI CONTUMACI-

CONCLUSIONI

Dichiarare l'intervenuta accettazione - tacita o espressa - dell'eredità in morte di XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) deceduta in data 15 marzo 2010, a favore di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX e di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, (anche nella loro veste di eredi di XXXXXXXXXXXX Antonio), con ogni ulteriore e conseguente pronuncia.

Ordinare al competente Conservatore R.R.I.I. la trascrizione delfemananda sentenza.

In ogni caso: vinte le spese del presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata da ultimo in data 28/03/2024, il Condominio di via degli XXXXXXXX n. 10 - Milano, quale creditore precedente - contro la sola XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX - nella procedura esecutiva immobiliare n. 485/2023 avente ad oggetto il box ad uso autorimessa sito a Milano, via n. 14, in catasto fabbricati identificato al foglio 137, particella 132, subalterno 55, ha chiesto di accertare che i convenuti sono da considerarsi eredi puri e semplici della madre XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXX (MI) il 10/03/1932 e deceduta il 15/03/2010 (codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), per intervenuta accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 del codice civile; tanto al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari e soddisfare quanto richiesto dal Giudice dell'esecuzione per l'utile prosieguo dell'avviata espropriazione.

Indi, nella contumacia dei convenuti e senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione previa discussione orale all'udienza di prima comparizione e trattazione.

Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta la domanda risulta fondata e deve essere accolta.

Invero i convenuti hanno compiuto atti certamente idonei a dimostrare la volontà di accettare l'eredità della madre, avendo proceduto alla dichiarazione di successione e conseguente voltura catastale in loro favore del cespite suddetto, come emerge dal documento n. 4 in atti (sulla rilevanza della voltura catastale cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 22769/2024).

Inoltre l'esperto stimatore nominato nella suindicata procedura esecutiva immobiliare, arch. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ha riscontrato che la convenuta XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, alla data del sopralluogo eseguito il 23/04/2024, era nel possesso nell'immobile pignorato (foglio 4, punto 3.1 della relazione, prodotta come documento n. 16), con conseguente operatività - sia pure solo nei confronti di XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX - anche della

presunzione di cui art. 485, comma secondo, del codice civile. |

La presente sentenza dovrà essere trascritta nei registri immobiliari, a norma dell'art. 2648 del codice civile, su richiesta della parte attrice o di chiunque altro vi abbia interesse.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei convenuti che, omettendo di versare le quote condominiali dovute, hanno costretto l'amministratore dello stabile a incardinare la procedura di espropriazione immobiliare e quindi il presente giudizio ad essa prodromico.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

Raccerta e dichiara che XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX nata a Milano il 15/05/1974, codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX nato a Milano il 21/05/1965, codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hanno tacitamente accettato l'eredità relitta dalla madre e quindi sono eredi puri e semplici, per quote uguali della metà ciascuno, di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX nata a XXXXXXX (MI) il 10/03/1932 e deceduta il 15/03/2010, codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- 2) ordina la trascrizione nei registri immobiliari della presente sentenza;
- 3) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore del Condominio di via degli XXXXXXX n. 10 - Milano, delle spese processuali che liquida in Euro 547,80 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.

Milano, 27 dicembre 2024

IL GIUDICE

dr. XXXXXXX XXXXXXX